

CIRCOLARE N° 20 DEL 1 - 10 - 2013

Oggetto: aumento dell'aliquota IVA – scorporo dei corrispettivi

Aumento dell'aliquota IVA

Per effetto dei recenti sviluppi politici il Governo non ha presentato alcuna misura per evitare l'aumento dell'IVA da 21% al 22% (già previsto dall'art. 40, comma 1 ter del DL 98/2011 e differito al 1° ottobre dall'art. 11 del DL 76/2013) che, quindi, entra in vigore da oggi. Restano invariate le altre aliquote del 4 % e del 10 % così come le tipologie di prodotti e servizi soggetti a tali aliquote ridotte.

La nuova aliquota si applica alle operazioni che saranno effettuate a partire dal 1° ottobre 2013

Circa il momento di effettuazione delle operazioni si applicano sempre i criteri dettati dall'art. 6 del DPR 633/72 (legge dell'IVA) che sono i seguenti:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione dei beni
- le cessioni dei beni immobili si considerano effettuate al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita
- le cessioni di beni mobili ed immobili con effetti traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo indipendentemente dall'avvenuta esecuzione della prestazione stessa. Pertanto eventuali parcelle "pro forma" emesse dai professionisti fino al 30/9, che saranno incassate successivamente, dovranno essere corrette applicando l'aliquota del 22%

Alcune regole particolari si applicano nei seguenti casi:

- per le consegne ripartite di beni mobili, documentate al momento della consegna dal Documento di trasporto (DDT) e riepilogate in un'unica fattura riepilogativa, l'operazione si considera effettuata, secondo la regola generale, al momento della consegna identificabile con la data del DDT. Pertanto la fattura relativa ai DDT con data precedente al 1° ottobre dovrà essere emessa con l'aliquota del 21% anche se la data della fattura è successiva al 30/9, mentre per le consegne effettuate successivamente si applicherà la nuova aliquota del 22%
- nel caso di "operazioni triangolari interne" si deve sempre fare riferimento alla data di consegna del bene dal venditore al secondo acquirente su indicazione del primo acquirente. Le operazioni triangolari interne sono quelle in cui l'acquirente indica al venditore un terzo soggetto a sua volta acquirente dei beni e chiede che gli stessi vengano consegnati direttamente al secondo acquirente. In pratica, a fronte di una cessione e di una successiva nuova cessione si ha un'unica spedizione dal venditore al secondo acquirente. Nel caso di operazioni triangolari interne la fattura differita può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione. Anche in questo caso la data di effettuazione dell'operazione viene identificata con la data della spedizione.
- in deroga alle regole generali dettate dall'art. 6, ogni volta che la fattura viene emessa o il corrispettivo venga pagato (anche parzialmente) anteriormente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi, l'operazione si considera effettuata al momento dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo. Ne consegue che:
 - gli acconti pagati prima del 1° ottobre sono soggetti all'aliquota del 21% mentre al saldo si applicherà l'aliquota del 22%
 - le fatture emesse prima del 1° ottobre, ancorché non saldate, devono avere l'aliquota del 21%.
- le note di credito emesse a partire dal 1° ottobre dovranno contenere la medesima aliquota IVA della fattura che vanno a rettificare
- operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici. Come è noto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell'art. 6, comma 5 DPR 633/72 (Regioni, province, comuni, università, ASL, camere di commercio ...) l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo anche se la fattura è già stata emessa. Pertanto le fatture emesse prima del 1° ottobre avranno l'aliquota del 21% e l'esigibilità dell'IVA sarà sospesa fino al momento del pagamento, anche se questo avverrà successivamente.
- per la produzione di beni su misura, ancorché operazione industriale secondo il comune sentire, ma in realtà prestazione di servizi ai sensi di legge, si applicano le relative regole appena viste
- per le cessioni di beni immobili, l'aliquota del 22% (ove trattasi di operazione soggetta ad IVA) si applica a partire dai rogiti stipulati dal 1° ottobre incluso;
- relativamente alle prestazioni di servizi generici (ex art. 7 ter DPR 633/72) effettuate in Italia da soggetti esteri comunitari per le quali il committente/acquirente italiano deve integrare la fattura estera ricevuta senza IVA ai sensi dell'art. 17 (sempre del DPR 633), l'aliquota applicabile è quella vigente al momento del ricevimento della fattura estera. Pertanto per le fatture ricevute fino al 30/9 si continua ad applicare l'aliquota del 21% per quelle ricevute dopo si applicherà il 22%.
- nel caso non sia possibile aggiornare immediatamente i software di fatturazione e quindi si proceda ancora con l'aliquota del 21%, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non si sarà soggetti a sanzioni. Le fatture messe e gli scontrini fiscali emesse dal 1° ottobre ancora con l'aliquota del 21% potranno essere regolarizzate mediante variazione in aumento dell'IVA dovuta ed il conseguente versamento in occasione del versamento dell'acconto IVA del 27/12 o del versamento dell'IVA trimestrale a marzo 2014.

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento